



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Suprema Corte di Cassazione

Il Procuratore Generale

Letti gli atti del procedimento n. 46523/2019 R.G. (EI), concernente il ricorso presentato dal Pubblico Ministero di Ascoli Piceno per l'annullamento dell'ordinanza n. 88/19 SIGE - 237/2019 SIEP del 14.10.2019, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento del pagamento della provvisoria di euro 3.000,00 in favore della parte civile costituita, concesso con la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Ancona n. 327/2018, irrev. 8.7.2018;

OSSERVA

La questione sottoposta alla Corte riguarda il termine entro il quale debba essere adempiuto l'obbligo al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in caso di omessa previsione in sentenza. In particolare, se il beneficio debba essere revocato se l'obbligo non sia adempiuto con l'irrevocabilità della sentenza ovvero entro il termine di due o cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. Il Giudice dell'esecuzione si è attenuto alla pronuncia della Sez. 5 - , Sentenza n. 9855 del 08/11/2018 Ud. (dep. 06/03/2019) Rv. 275502 - secondo cui *"In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 cod. pen., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cod. pen. (Conformi Cass. n. 10219 del 1991, Rv. 188600 - 01; Cass. n. 10510 del 1982, Rv. 156000-01).*

Il ricorrente si rifà alla sentenza della Sez. 1, n. 15557 del 2019 cc. 23.01.2019, dep 9.4.2019, non massimata, che in motivazione afferma: *"Il tema della mancata indicazione di un momento preciso entro il quale l'imputato, cui sia stata accordata la sospensione condizionale della pena, debba adempiere l'obbligo impostogli quale condizione di accesso al beneficio, è stato*

affrontato in diverse pronunzie di questa Corte e risolto in modo non sempre uniforme. Ad un orientamento, secondo il quale la mancata indicazione del termine entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto, non costituisce violazione dell'art. 165 cod. pen, comma 3, e in tal caso esso coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. pen., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione oppure di delitto (tra le molte: Sez. 1, n. 42109 del 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765), si è contrapposta altra linea interpretativa per la quale (Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562), in tale situazione, il termine, se non specificato con la sentenza di condanna, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza. E a tale soluzione si è allineata Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000, P.G. in proc. Bertoncello, Rv. 217351, che, pur affermando in premessa come la tematica non si presti a soluzioni generalizzate, essendo condizionata dalla natura e dalla specie dell'obbligo stesso, ha ritenuto, nel caso sottoposto al suo esame, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori già fissati dal giudice civile, l'esattezza dell'assunto della coincidenza del termine di adempimento con quello del passaggio in giudicato della sentenza, non essendo tale obbligo suscettibile di rimodulazione o dilazione in sede penale. E tale linea interpretativa è stata di recente ribadita da Sez. 1 n. n. 47862 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gentiluomo, Rv. 271418, nella quale si è evidenziato che, come la nozione di inadempimento deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), per il tempo dell'adempimento occorre richiamare il disposto dell'art. 1183 cod. civ., a tenore del quale "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente. Qualora, tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice". Sicché, nel caso in cui la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena sia subordinata all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, al pagamento di una somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno, insuscettibile di rimodulazione, immediatamente esigibile dal creditore in assenza di un termine, l'adempimento non può che avvenire immediatamente secondo il titolo costitutivo dell'obbligazione medesima, coincidendo il relativo termine con il passaggio in giudicato della sentenza che autoritativamente lo impone. In siffatte ipotesi, infatti, non vi sono ragioni che giustificano una scadenza posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena, proprio perché l'obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto diverso e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio della immediata esigibilità dell'adempimento dell'obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine per la natura della prestazione; per la stessa ragione l'obbligato non può sentirsi in alcun modo autorizzato a differire l'adempimento sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale, nessuna condizione di oggettiva pregiudizievole incertezza potendosi prefigurare al riguardo.".

Nel medesimo senso si è espressa la Sez. 1, Sentenza n. 47649 del 18/04/2019 Cc., dep. 22/11/2019, Rv. 277458: *"In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con la sentenza di separazione consensuale, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non*



sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile."

La Procura Generale rileva che dalla lettura della sentenza della Sez. 5 cui si è ispirato il giudice dell'esecuzione, emerge che la questione allora sottoposta al collegio era quello diverso della nullità o meno della sentenza nella quale il giudice non aveva disposto il termine per l'adempimento dell'obbligo cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena e che l'indicazione del termine massimo per l'adempimento in quello previsto per delitti e contravvenzioni nell'art. 163 cod. pen. costituisce un mero *obiter dictum* che la pronuncia non approfondisce in tutti i suoi aspetti.

Ritiene, al contrario di aderire alla tesi argomentata nelle due pronunce della Sez. 1 sopra riportate, individuando il termine per l'adempimento nella data di irrevocabilità della sentenza,

P.Q.M.

Chiede che la Corte voglia annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame.

Roma, 11 marzo 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Elisabetta Ceniccola